



COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

n. 339

data 01/10/2015

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO RICOGNITIVO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, AI SENSI, DELL'ART 18 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 20/2000 RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 994/2014.

ORIGINALE

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO RICOGNITIVO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, AI SENSI, DELL'ART 18 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 20/2000 RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 994/2014.

IL RESPONSABILE D'AREA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 13611 del 30/06/2015 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio di Area Governo del Territorio;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011;

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 74 in data 23/06/2015, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2015-2017 e 2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 13/07/2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015-2017;
- con delibera di Giunta Comunale n. 107 in data 10/08/2015, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2015-2017;

Premesso che:

- l'art. 16 della L.R. 20/2000 e s.m.i. prevede che la Regione adotti atti di indirizzo e coordinamento tecnico al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, e che tali atti, assunti con delibera del Consiglio Regionale su proposta della Giunta e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, trovano diretta applicazione, salvo diversa previsione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione;

-in particolare, la disposizione di cui al comma 2, lettera c), dello stesso articolo 16 della L.R. 20/2000, secondo la quale la Regione, con gli atti di coordinamento tecnico, "stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione";

-in data 30.07.2013 è stata approvata da parte della Regione Emilia Romagna, la Legge Regionale n° 15 "*Semplificazione della Disciplina Edilizia*" (L.R.15/2013), che parzialmente abroga e

sostituisce la precedente L.R. n. 31 del 25 novembre 2002 "Disciplina dell'attività edilizia", e contiene gli adeguamenti alle disposizioni sulla semplificazione in edilizia di cui all'art. 30 del D.L. 21.06.2013 n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, "Decreto del Fare" (convertito dalla L. n. 98 del 21.06.2013);

- l'art. 12 della L.R.15/2013, al fine di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione "urbanistico-edilizia" nei comuni del territorio regionale, dispone che gli atti di coordinamento tecnico, predisposti e approvati dalla Giunta regionale in raccordo con il Consiglio delle Autonomie Locali, debbono essere recepiti a livello locale entro termini tassativi, decorsi i quali la regolamentazione di cui agli atti di coordinamento tecnico trovano diretta applicazione prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti;
- la predetta standardizzazione garantisce semplificazione dei metodi di disciplina ed abilitazione degli interventi edilizi nel territorio regionale, pur nella salvaguardia dell'autonomia comunale in ordine alle politiche di tutela e sviluppo del territorio, la riduzione degli oneri di intermediazione degli adempimenti formali a carico dei privati cittadini, maggior possibilità di comprensione e valutazione delle regolamentazioni comunali sull'uso del territorio, maggior efficacia della partecipazione ai processi di pianificazione e trasformazione del territorio e maggior certezza giuridica in ordine alle condizioni per l'esercizio dell'attività edilizia;
- l'obiettivo primario sopraindicato, come specificato nella medesima DAL n. 279/2010, deve essere necessariamente perseguito senza incidere sulla determinazione delle politiche di tutela e di uso del territorio e sugli inerenti ambiti di autonomia comunale;
- con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 279 del 04.02.2010 (DAL n. 279/2010) la Regione Emilia Romagna aveva già approvato l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c) della L.R. 20/2000, al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica su tutto il territorio regionale;

Dato atto che: comunque in tutto il territorio regionale valgono le definizioni stabilite dalla DAL n. 279/2010;

Evidenziato che:

- l'art. 18 bis L.R. 20/2000, introdotto dall'art. 50 L.R. 15/2013, stabilisce:
- al comma 1, che: al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite:
 - a) dalle leggi statali e regionali,
 - b) dai regolamenti,
 - c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico,
 - d) dalle norme tecniche,
 - e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata,
 - f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.
- al comma 2 che: nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria

competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione”;

Preso atto che:

-con Delibera di Giunta Regionale **n. 994 del 07.07.2014** la Regione Emilia Romagna ha approvato “l’Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18 bis, comma 4 della L.R. 20/2000) e modifiche dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010)” e che tale atto contiene l’individuazione delle disposizioni che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale e pertanto non devono essere riprodotte negli elaborati normativi;

- all’art. 4 della Parte Seconda dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 994 del 07/07/2014 “norme di Coordinamento si prevede: *Ai sensi dell’art. 16, comma 3-bis, della L.R. n. 20 del 2000, decorso il termine di centottanta giorni dall’approvazione del presente atto di coordinamento tecnico, in assenza di un atto espresso di recepimento comunale, la normativa sovraordinata elencata dall’art. 18-bis, comma 1, della L.R. n. 20 del 2000, e indicata nella Parte Terza del presente atto di coordinamento, trova comunque diretta applicazione, a pena di illegittimità degli atti assunti in difformità dalla stessa, prevalendo sulle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica con esse incompatibili.*

-in tale atto di coordinamento sono specificatamente forniti chiarimenti anche in merito alle modalità attuative di recepimento negli strumenti di pianificazione del principio di non duplicazione della disciplina sovraordinata:

*Per assicurare la certezza del diritto, appare opportuno che le amministrazioni comunali, ove non provvedano alla variante di recepimento, individuino in modo puntuale con **apposito provvedimento ricognitivo** le previsioni dei propri strumenti che hanno cessato di produrre i loro effetti, indicando le normative di cui al comma 1 dell’art. 18-bis, che si devono considerare a tutti gli effetti sostitutive delle stesse. Il provvedimento potrà essere assunto dopo la scadenza del termine di 180 giorni per il recepimento ma anche in un momento antecedente, con lo scopo di definire l’esatta portata del meccanismo di prevalenza automatica stabilito dal comma 4 dell’art. 18- bis. Tale provvedimento ricognitivo non potrà avere alcuna portata innovativa rispetto alle previsioni degli strumenti vigenti, che non potranno essere in alcun modo modificate o integrate e potrà indicare gli adattamenti formali che sono necessari per la struttura unitaria del testo.*

Atteso che il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” è stato oggetto di diverse modifiche negli ultimi anni, non ultime, quelle apportate dal D.L. 19.09.2014 n. 133 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, “Decreto Sblocca Italia” (convertito dalla L. n. 164 del 11.09.2014);

Rilevato che il PRG ‘97 vigente, nella stesura denominato “*testo unico 2014*”, è stato adeguato ai parametri correttivi previsti dalla L.R. 15/2013 per l’applicazione dei parametri dettati dalla DAL 279/2010;

Ritenuto, necessario operare una ricognizione dei contenuti dell’attuale Regolamento Edilizio al fine di eliminare i riferimenti normativi ormai superati e abrogati in considerazione del fatto

che l'attuale regolamento dalla sua iniziale approvazione nel 2003 è stato fino ad oggi oggetto di varie modifiche e integrazioni e non è mai stato redatto un testo coordinato, è per cui indispensabile armonizzare il dettato normativo con le nuove disposizioni sopraggiunte, anche in virtù degli ultimi decreti introdotti, finalizzati al rilancio dell'attività edilizia come disposto dalla delibera di Giunta Regionale n. 994 del 07.07.2014;

Rilevato, pertanto, necessario provvedere all'adeguamento/aggiornamento del Regolamento Edilizio vigente approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 30/06/2003 integrato e variato con deliberazioni di C.C. n. 56 del 24/06/2008, n. 79 del 23/11/2009 e n. 4 del 03/02/2014; garantendo la sostanziale invarianza del dimensionamento "complessivo" del PRG e come unico obiettivo *"fornire una disciplina completa e uniforme degli interventi e trasformazioni ammissibili nel proprio territorio"*;

Visto che per armonizzare gli strumenti di pianificazione Comunale con quanto previsto dalle norme regionali, l'ufficio Urbanistica ha proceduto alla verifica dei contenuti del Regolamento Edilizio Comunale che risultano abrogati ai sensi dell'applicazione del comma 4 dell'art. 18-bis L.R. 20/2000 predisponendo il testo del regolamento Edilizio aggiornato ai sensi dell' art.18-bis della L.R. 20/2000;

Dato atto che con il presente provvedimento si garantisce la sostanziale invarianza del dimensionamento complessivo del PRG vigente e del Regolamento edilizio;

Dato atto che nel testo elaborato non vi sono innovazioni;

DETERMINA

1) Di prendere atto del **Regolamento Edilizio testo aggiornato ai sensi dell'art. 18-bis della L.R. 20/2000**:

allegato **A** *"con revisioni evidenziate"*

allegato **B** *"senza revisioni evidenziate"*

2) Di dare atto che nel testo elaborato non vi sono innovazioni;

3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, **non** comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile dell'area interessata;

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 il presente atto, completo di allegati, è pubblicato sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" – Pianificazione e governo del Territorio";

- 6) Di rendere noto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 è il Geom. Massimo Ghinelli;
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Coriano, li - 1 OTT 2015

Il Responsabile Area Governo del Territorio

Arch. Danilo Donati



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e relativo Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
NON NECESSARIO

rilascia

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data, 02/10/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa Elena MASINI